

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 223

presentata dai Consiglieri regionali
FUNDONI - DERIU - CORRIAS - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio - SORU

il 10 agosto 2026

Disposizioni per l'educazione affettiva e il benessere delle giovani generazioni

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina un sistema regionale di interventi per l'educazione affettiva, emotiva, relazionale e sessuale e per la promozione del benessere delle bambine, dei bambini, delle adolescenti, degli adolescenti e dei giovani. L'iniziativa muove dalla consapevolezza che la crescita della persona non si esaurisce nell'acquisizione di conoscenze e competenze scolastiche, ma comprende la capacità di riconoscere e comunicare le emozioni, conoscere e rispettare il proprio corpo e quello altrui, costruire relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità, comprendere il significato del consenso e affrontare i conflitti senza ricorrere alla sopraffazione o alla violenza.

I mutamenti sociali e culturali e la diffusione capillare degli strumenti digitali hanno ampliato le occasioni di relazione e di accesso alle informazioni, ma hanno anche reso più precoci e pervasivi alcuni fattori di rischio. Bullismo e cyberbullismo, diffusione non consensuale di immagini e contenuti personali, molestie e forme di controllo digitale, discriminazioni, isolamento sociale e rappresentazioni distorte delle relazioni affettive e della sessualità incidono sul benessere psicologico e relazionale delle giovani generazioni. La proposta affronta tali fenomeni non soltanto sul piano della risposta alle situazioni di disagio, ma soprattutto attraverso un'azione educativa e preventiva continuativa, adeguata alle diverse età e collegata ai servizi presenti nel territorio.

L'intervento regionale si colloca nell'ambito delle competenze in materia di istruzione, tutela della salute, assistenza sociale, politiche giovanili e pari opportunità, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale, della legislazione statale, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità educativa delle famiglie. La legge non introduce programmi scolastici obbligatori né sostituisce le scelte educative delle famiglie: mette a disposizione delle comunità educanti strumenti, professionalità e risorse per la realizzazione di percorsi qualificati, scientificamente fondati, graduati in relazione all'età e al livello di maturità dei destinatari. Sono inoltre assicurate l'informazione preventiva, la tutela della riservatezza e l'acquisizione del consenso nei casi previsti dalla normativa statale.

La necessità di un intervento regionale organico assume particolare rilievo in Sardegna. La dispersione insediativa, la presenza di numerosi piccoli comuni e aree interne, la distanza dai servizi sanitari e sociosanitari e la distribuzione non uniforme dell'offerta consultoriale e psicologica possono

produrre significative differenze nelle opportunità accessibili ai minori, ai giovani e alle famiglie. Per questa ragione la proposta assume l'equità territoriale quale criterio trasversale: prevede servizi itineranti ed équipe mobili, forme di collaborazione sovracomunale, reti tra scuole e servizi e strumenti di consulenza a distanza utilizzabili come supporto, senza sostituire la relazione educativa e professionale in presenza.

Gli articoli 1 e 2 definiscono oggetto, finalità e principi degli interventi. Accanto alla conoscenza di sé, alla gestione delle emozioni e allo sviluppo delle competenze relazionali, sono espressamente richiamati la parità, il rispetto dei confini personali, la salute sessuale e riproduttiva, il contrasto agli stereotipi, la prevenzione della violenza e l'uso sicuro e responsabile degli strumenti digitali. Appropriatezza, gradualità, continuità, fondamento scientifico, inclusione, accessibilità e tutela dei dati costituiscono condizioni necessarie per la progettazione e l'attuazione delle attività.

L'articolo 3 individua un insieme ampio di destinatari. I percorsi riguardano i minori a partire dai servizi educativi e dalla scuola dell'infanzia, gli alunni e gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo e i giovani fino a venticinque anni inseriti in percorsi formativi, universitari, sociali o di aggregazione. Sono destinatari anche le famiglie, il personale docente, educativo, scolastico, sanitario e sociosanitario e gli operatori dei servizi sociali, sportivi e di aggregazione. I contenuti sono graduati: nelle prime età prevalgono il riconoscimento delle emozioni, il rispetto del corpo, le relazioni positive, i confini personali e la capacità di chiedere aiuto; con la crescita assumono progressivamente rilievo il contrasto al bullismo, la sicurezza digitale, la consapevolezza affettiva e sessuale, il consenso, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e della violenza nelle relazioni.

L'articolo 4 traduce tali finalità in un insieme coordinato di azioni: laboratori e percorsi educativi, formazione degli adulti di riferimento, sostegno e accompagnamento delle famiglie, sportelli di ascolto, orientamento verso i servizi sanitari, sociali e antiviolenza, iniziative rivolte agli operatori dei contesti frequentati dai minori, materiali accessibili e campagne regionali. Gli sportelli devono operare con personale qualificato, garantire riservatezza e protezione dei dati e disporre di procedure chiare per l'invio o la presa in carico delle situazioni che richiedono interventi specialistici o di protezione.

Il fulcro della programmazione è costituito dal Programma regionale triennale previsto dall'articolo 5, approvato dalla Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari competenti. La sua predisposizione congiunta da parte delle strutture regionali competenti in materia di istruzione, sanità, politiche sociali e giovanili, pari opportunità, innovazione e comunicazione digitale consente di superare la frammentazione degli interventi. Il Programma definisce priorità, contenuti minimi, metodologie, requisiti professionali, criteri di finanziamento, strumenti per la copertura territoriale, modalità di coinvolgimento delle famiglie e indicatori per il monitoraggio e la valutazione.

Gli articoli 6 e 7 costruiscono la rete regionale di attuazione e attribuiscono una funzione centrale ai consultori familiari e ai servizi territoriali. Istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, consultori, enti locali e i Piani unitari locali dei servizi alla persona (PLUS) operano in raccordo con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Sardegna, le università, i centri antiviolenza, gli ordini professionali e i soggetti del Terzo settore dotati di comprovata esperienza. I consultori concorrono con attività informative ed educative, consulenza sanitaria, psicologica e sociale, prevenzione, sostegno alla genitorialità, orientamento e presa in carico; le aziende sociosanitarie individuano referenti territoriali per assicurare il raccordo con le scuole e i PLUS.

Gli articoli 8 e 9 presidiano la qualità professionale e il rapporto con le famiglie. Gli interventi diretti ai minori sono riservati a professionisti qualificati e il Programma regionale specifica titoli, competenze ed esperienza necessari per ciascuna attività. La formazione degli operatori ha carattere multidisciplinare e comprende lo sviluppo psicologico e affettivo, la tutela dei minori, la prevenzione dell'abuso e della violenza, l'inclusione, la comunicazione con le famiglie, la protezione dei dati e l'uso consapevole dei media. Alle famiglie sono garantite informazioni preventive, chiare e complete; ai minori è assicurata un'informazione comprensibile e proporzionata all'età, favorendone la partecipazione consapevole.

L'articolo 10 disciplina campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alle relazioni non violente, alla salute affettiva e sessuale, al consenso, alla cittadinanza digitale e alla conoscenza dei servizi ai quali rivolgersi. Il coinvolgimento del CORECOM valorizza le competenze regionali in materia di comunicazioni e tutela dei minori nell'ambiente digitale.

L'articolo 11 istituisce presso la Presidenza della Regione il Tavolo regionale di coordinamento, quale sede stabile di confronto tra amministrazioni, servizi, università, professionisti e rappresentanze sociali. Il Tavolo contribuisce alla predisposizione e all'aggiornamento del Programma, individua bisogni emergenti e criticità territoriali, propone indicatori e favorisce la diffusione delle buone pratiche. La partecipazione è gratuita e non comporta compensi, indennità o rimborsi.

L'articolo 12 stabilisce criteri di ripartizione delle risorse coerenti con la specificità territoriale della Sardegna. Popolazione scolastica e giovanile, numero dei plessi, dispersione territoriale, distanza dai servizi, condizioni di disagio sociale e povertà educativa, presenza di disabilità e necessità di dare continuità ai progetti concorrono alla distribuzione dei finanziamenti. Una quota è riservata alle iniziative sovracomunali e alle reti territoriali; è privilegiato il carattere pluriennale e continuativo degli interventi, così da evitare iniziative episodiche e prive di raccordo con i servizi.

Gli articoli 13 e 14 completano il sistema con una clausola valutativa e con le disposizioni attuative. La Giunta regionale riferisce annualmente alle Commissioni consiliari competenti sui progetti finanziati, sulla distribuzione territoriale, sui destinatari raggiunti, sull'utilizzo delle risorse, sui risultati e sulle criticità; dopo tre anni presenta al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'efficacia della legge. La deliberazione attuativa definisce requisiti, standard, procedure di raccordo, modalità di raccolta dei dati e misure necessarie a garantire uniformità e copertura territoriale.

L'articolo 15 autorizza una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata ai percorsi educativi e formativi, agli sportelli di ascolto, alle attività territoriali dei consultori e delle équipe multidisciplinari, alle campagne di comunicazione e alle attività di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge comporta oneri pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per complessivi euro 1.500.000 nel triennio. Le risorse, aventi natura di spesa corrente, sono destinate alla realizzazione dei percorsi educativi e formativi e degli sportelli di ascolto, alle attività territoriali dei consultori familiari e delle équipe multidisciplinari, alle campagne di informazione e sensibilizzazione e alle attività di monitoraggio e valutazione.

Lo stanziamento costituisce limite massimo di spesa e gli interventi sono programmati e realizzati nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Le attività di programmazione, coordinamento e rendicontazione sono svolte dalle strutture regionali competenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Tavolo regionale di coordinamento è gratuita e non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, delle risorse iscritte nella missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale e contestuale incremento della missione e del programma individuati dalla norma finanziaria, per il medesimo importo. Per gli anni successivi al 2028, alla determinazione della spesa si provvede annualmente con legge di bilancio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna, della normativa statale, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità educativa delle famiglie, promuove l'educazione affettiva, emotiva, relazionale e sessuale delle bambine, dei bambini, delle adolescenti, degli adolescenti e dei giovani.

2. La Regione riconosce l'educazione affettiva, emotiva, relazionale e sessuale quale componente dello sviluppo armonico della persona, della tutela della salute e del benessere psicofisico, della costruzione di relazioni fondate sul rispetto, sulla libertà, sulla responsabilità e sul riconoscimento dell'altro.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la conoscenza di sé, il riconoscimento e la gestione delle emozioni e lo sviluppo delle competenze relazionali;
- b) promuovere l'ascolto, il rispetto reciproco, la parità tra le persone e la gestione non violenta dei conflitti;
- c) favorire la costruzione di relazioni affettive consapevoli, libere da condizionamenti, sopraffazioni e forme di controllo;
- d) promuovere la conoscenza del corpo, della salute sessuale e riproduttiva e dei cambiamenti connessi alle diverse fasi della crescita;
- e) diffondere la cultura del consenso, del rispetto dei confini personali, della riservatezza e dell'autodeterminazione;
- f) prevenire il disagio psicologico e relazionale, il bullismo, il cyberbullismo, le discriminazioni, le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di violenza;
- g) contrastare gli stereotipi culturali e sociali che possono determinare discriminazione, esclusione o relazioni disfunzionali;
- h) promuovere un utilizzo consapevole, responsabile e sicuro degli strumenti digitali e delle piattaforme sociali;
- i) sostenere le famiglie, il personale scolastico e gli altri adulti di riferimento nell'esercizio delle rispettive responsabilità educative;

- j) garantire pari opportunità di accesso agli interventi sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione ai piccoli comuni, alle aree interne e ai territori caratterizzati da maggiore difficoltà nell'accesso ai servizi.

Art. 2

Principi degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati secondo i seguenti principi:

- a) appropriatezza rispetto all'età, al grado di maturità e alle esigenze educative dei destinatari;
- b) gradualità e continuità dei percorsi;
- c) rispetto della dignità, della libertà, della riservatezza e delle convinzioni personali e familiari;
- d) utilizzo di metodologie scientificamente fondate e adeguate ai diversi contesti educativi;
- e) integrazione tra competenze educative, psicologiche, sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- f) valorizzazione della partecipazione attiva dei minori, secondo l'età e il grado di maturità;
- g) accessibilità degli interventi anche da parte delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- h) rispetto delle differenze culturali e linguistiche presenti nel territorio regionale;
- i) tutela dei dati personali e della riservatezza dei destinatari.

2. Gli interventi non possono avere carattere discriminatorio, coercitivo o ideologico e sono realizzati nel rispetto delle disposizioni statali in materia di consenso informato e partecipazione dei minori alle attività scolastiche.

3. Per i minori, la partecipazione agli interventi è disciplinata nel rispetto della normativa statale vigente e delle prerogative delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi:

- a) le bambine e i bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- b) le alunne e gli alunni delle scuole primarie;
- c) le studentesse e gli studenti delle scuole se-

- d) condarie di primo e di secondo grado;
- d) le giovani e i giovani fino al venticinquesimo anno di età coinvolti in percorsi formativi, universitari, sociali o di aggregazione giovanile;
- e) i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le figure familiari di riferimento;
- f) il personale docente, educativo, scolastico e sociosanitario;
- g) gli operatori dei servizi sociali, educativi, sportivi e di aggregazione giovanile.

2. Per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia gli interventi sono incentrati, in particolare, sul riconoscimento delle emozioni, sulla conoscenza e sul rispetto del corpo, sulle relazioni positive, sul rispetto dei confini personali e sulla richiesta di aiuto.

3. Nella scuola primaria gli interventi sono progressivamente rivolti anche alla gestione delle emozioni, al rispetto reciproco, alla prevenzione del bullismo e alla sicurezza nell'utilizzo degli strumenti digitali.

4. Nelle scuole secondarie gli interventi comprendono anche l'educazione alla consapevolezza affettiva e sessuale, al consenso, alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, alla salute riproduttiva, alla prevenzione della violenza nelle relazioni e alla cittadinanza digitale.

Art. 4

Tipologie di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove e sostiene:

- a) laboratori didattici ed educativi destinati alle diverse fasce di età;
- b) percorsi di educazione emotiva, affettiva, relazionale e sessuale;
- c) progetti di prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, delle discriminazioni e della violenza di genere;
- d) attività di educazione alla cittadinanza digitale, alla tutela della riservatezza e alla prevenzione della diffusione non consensuale di immagini e contenuti personali;
- e) percorsi di formazione e aggiornamento destinati al personale docente, educativo, sanitario, sociosanitario e sociale;
- f) incontri di informazione, ascolto e accompagnamento rivolti alle famiglie;
- g) sportelli di ascolto psicologico ed educativo

- nelle istituzioni scolastiche e nei servizi territoriali;
- h) attività di orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari, sociosanitari, sociali e anti-violenza presenti nel territorio;
 - i) iniziative formative destinate agli operatori delle associazioni sportive, degli oratori, dei centri di aggregazione giovanile e degli altri contesti frequentati dai minori;
 - j) produzione e diffusione di materiali informativi accessibili, adeguati alle diverse fasce di età e disponibili anche nelle lingue riconosciute e tutelate dalla normativa regionale;
 - k) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione regionale.

2. I percorsi possono essere realizzati attraverso attività curriculari o extracurriculari, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della normativa statale.

3. Gli sportelli di ascolto garantiscono la presenza di personale qualificato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e procedure chiare per la presa in carico o l'invio ai servizi competenti nei casi che richiedano interventi sanitari, sociali o di protezione.

4. Gli interventi possono essere realizzati anche attraverso équipe multidisciplinari territoriali.

Art. 5

Programma regionale

1. La Giunta regionale approva, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e della Commissione consiliare competente in materia di istruzione, il Programma regionale triennale per l'educazione affettiva, relazionale e sessuale e per il benessere delle giovani generazioni.

2. Il Programma è predisposto congiuntamente dalle strutture regionali competenti in materia di:

- a) pubblica istruzione;
- b) sanità e politiche sociosanitarie;
- c) politiche sociali e giovanili;
- d) pari opportunità e contrasto alla violenza di genere;
- e) innovazione e comunicazione digitale.

3. Il Programma definisce:

- a) le priorità e gli obiettivi regionali;

- b) i contenuti minimi e le metodologie degli interventi;
- c) le modalità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle famiglie;
- d) i requisiti professionali dei soggetti incaricati;
- e) i criteri per il finanziamento dei progetti;
- f) le modalità di raccordo tra scuola, servizi sanitari e servizi sociali;
- g) gli strumenti per garantire la copertura territoriale;
- h) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- i) gli indicatori relativi all'accessibilità e alla partecipazione dei destinatari;
- j) le modalità di informazione preventiva delle famiglie e di acquisizione del consenso, ove previsto.

4. La Giunta regionale approva il Programma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Programma può essere aggiornato annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e della Commissione consiliare competente in materia di istruzione.

Art. 6

Rete regionale e soggetti coinvolti

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione promuove una rete regionale composta, secondo le rispettive competenze, dai seguenti soggetti:

- a) ufficio scolastico regionale per la Sardegna e istituzioni scolastiche;
- b) aziende sociosanitarie locali (ASL) e Azienda regionale della salute (ARES);
- c) consultori familiari e servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) servizi di psicologia, pediatria, medicina scolastica, prevenzione e promozione della salute;
- e) comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e i Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS);
- f) Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- g) Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Sardegna;
- h) Università degli studi di Cagliari e di Sassari;
- i) centri antiviolenza e case di accoglienza;
- j) ordini professionali interessati;
- k) enti del Terzo settore, associazioni familiari, organizzazioni giovanili e associazioni spor-

- tive in possesso di comprovata esperienza;
- l) organismi di rappresentanza degli studenti e dei genitori;
- m) altri soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro operanti nei settori interessati.

2. La Regione può stipulare protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con i soggetti previsti al comma 1.

3. Il coinvolgimento di soggetti privati e del Terzo settore avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, accreditamento, affidamento di servizi e tutela dei minori.

Art. 7

Consultori familiari e servizi territoriali

1. I consultori familiari partecipano all'attuazione della presente legge attraverso:

- a) interventi informativi ed educativi nelle scuole e nei territori;
- b) consulenza sanitaria, psicologica e sociale;
- c) informazione sulla salute sessuale e riproduttiva;
- d) prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili;
- e) sostegno alla genitorialità;
- f) orientamento e presa in carico delle situazioni di disagio o vulnerabilità;
- g) raccordo con i servizi sanitari, sociali e anti-violenza.

2. Le ASL individuano per ciascun ambito territoriale uno o più referenti per l'attuazione degli interventi e per il raccordo con le istituzioni scolastiche e i PLUS.

3. La programmazione regionale assicura una particolare attenzione ai territori nei quali l'offerta consultoriale e psicologica risulta insufficiente o difficilmente accessibile.

4. Per garantire l'accesso nei piccoli comuni e nelle aree interne possono essere attivati servizi itineranti, équipe mobili e modalità di consulenza a distanza, quale supporto e non in sostituzione delle attività in presenza.

Art. 8

Formazione e requisiti professionali

1. Gli interventi rivolti direttamente ai minori sono svolti da professionisti in possesso di comprovate competenze negli ambiti educativo, pedagogico, psicologico, medico, sanitario, sociale, sessuologico o della prevenzione della violenza.

2. Il Programma regionale individua i titoli, le competenze e l'esperienza richiesti in relazione alla natura delle attività da svolgere.

3. La Regione, anche in collaborazione con le università e gli ordini professionali, promuove percorsi di formazione multidisciplinare destinati agli operatori coinvolti.

4. La formazione comprende almeno:

- a) sviluppo psicologico e affettivo nelle diverse età;
- b) tutela dei minori e riconoscimento precoce delle situazioni di abuso o violenza;
- c) educazione alla salute e alla sessualità;
- d) prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- e) comunicazione con le famiglie;
- f) inclusione delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- g) tutela della riservatezza e protezione dei dati personali;
- h) utilizzo consapevole dei media digitali.

Art. 9

Informazione e partecipazione delle famiglie

1. Le istituzioni e i soggetti attuatori assicurano alle famiglie un'informazione preventiva, chiara e completa sugli obiettivi, sui contenuti, sulle metodologie, sulla durata e sui professionisti coinvolti nei percorsi.

2. La Regione promuove momenti di confronto con le famiglie, anche ai fini della condivisione dei bisogni educativi e della valutazione degli interventi.

3. Nei casi previsti dalla normativa statale, la partecipazione dei minori è subordinata all'acquisizione del consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Le modalità di informazione e acquisizione del consenso devono garantire trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

5. Ai minori è assicurata un'informazione adeguata all'età e al grado di maturità e ne è favorita la partecipazione consapevole.

Art. 10

Campagne di comunicazione e cittadinanza digitale

1. La Regione realizza campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sui temi:

- a) del rispetto reciproco e delle relazioni non violente;
- b) della salute affettiva e sessuale;
- c) del consenso e del rispetto dei confini personali;
- d) della prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e della violenza digitale;
- e) della parità e del contrasto agli stereotipi;
- f) della conoscenza dei servizi territoriali ai quali rivolgersi in caso di bisogno.

2. Le campagne sono realizzate con linguaggi adeguati alle diverse fasce di età e attraverso mezzi di comunicazione accessibili.

3. Per la progettazione e la diffusione delle campagne la Regione può avvalersi della collaborazione del CORECOM Sardegna, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti locali, delle aziende sanitarie, dei centri antiviolenza e degli enti del Terzo settore.

4. Le campagne non riportano messaggi discriminatori, colpevolizzanti o lesivi della dignità delle persone e tutelano l'immagine e la riservatezza dei minori.

Art. 11

Tavolo regionale di coordinamento

1. È istituito presso la Presidenza della Regione il Tavolo regionale di coordinamento per l'educazione affettiva, relazionale e sessuale e per il benessere delle giovani generazioni.

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti:

- a) degli assessorati regionali competenti;
- b) dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) delle aziende sanitarie;
- d) dei consultori familiari;
- e) degli enti locali e dei PLUS;
- f) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- g) del CORECOM Sardegna;
- h) delle università della Sardegna;
- i) dei centri antiviolenza;
- j) degli ordini professionali interessati;
- k) degli enti del Terzo settore;
- l) delle organizzazioni rappresentative degli studenti, dei genitori e dei giovani.

3. La composizione del Tavolo assicura equilibrio di genere e adeguata rappresentanza delle diverse aree territoriali della Sardegna.

4. Il Tavolo:

- a) formula proposte per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma regionale;
- b) favorisce il coordinamento tra i soggetti coinvolti;
- c) individua i bisogni emergenti e le criticità territoriali;
- d) propone criteri e indicatori per il monitoraggio;
- e) promuove la diffusione delle buone pratiche.

5. La partecipazione al Tavolo è gratuita e non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi.

Art. 12

Ripartizione territoriale delle risorse

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono ripartite secondo criteri che tengono conto:

- a) della popolazione scolastica e giovanile;
- b) del numero delle istituzioni scolastiche e dei plessi;
- c) della dispersione territoriale;
- d) della presenza di piccoli comuni e aree interne;
- e) della distanza dai servizi sanitari e sociosanitari;
- f) degli indicatori di disagio sociale, dispersione scolastica e povertà educativa;
- g) della presenza di persone con disabilità e bisogni educativi speciali;
- h) della necessità di assicurare la continuità dei progetti.

2. Una quota delle risorse è riservata ai progetti sovracomunali e alle reti tra istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, enti locali e soggetti del Terzo settore.

3. La Regione favorisce interventi pluriennali e continuativi, evitando il finanziamento esclusivo di iniziative episodiche o prive di collegamento con i servizi territoriali.

Art. 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente in materia di sanità e alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione contiene almeno:

- a) il numero e la tipologia dei progetti finanziati;
- b) la distribuzione territoriale degli interventi;
- c) le istituzioni scolastiche e i servizi coinvolti;
- d) il numero dei destinatari, distinto per fascia di età;
- e) il numero delle famiglie e degli operatori coinvolti;
- f) le risorse assegnate, impegnate e utilizzate;
- g) gli indicatori di partecipazione, gradimento ed efficacia;
- h) le criticità riscontrate;
- i) le misure adottate per garantire l'accesso nei piccoli comuni e nelle aree interne;
- j) le proposte di aggiornamento del Programma regionale.

3. Le Commissioni consiliari competenti possono svolgere audizioni dei soggetti coinvolti e formulare indirizzi alla Giunta regionale.

4. I dati sono pubblicati in forma aggregata e anonima nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione complessiva sulla sua efficacia e sugli eventuali interventi normativi o amministrativi necessari.

Art. 14

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e della Commissione consiliare competente in materia di istruzione, adotta una deliberazione che definisce:

- a) le modalità di predisposizione e attuazione del Programma regionale;
- b) i requisiti dei soggetti attuatori e dei professionisti;
- c) i criteri di selezione e finanziamento dei progetti;
- d) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei minori;
- e) gli standard degli sportelli di ascolto;
- f) le procedure di raccordo con i servizi sanitari, sociosanitari, sociali e antiviolenza;
- g) le modalità di raccolta dei dati e valutazione degli interventi;
- h) le misure per garantire uniformità e copertura territoriale.

2. I pareri previsti al comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione; decorso tale termine se ne prescinde.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 500.000 annui, per un importo complessivo nel triennio pari a euro 1.500.000.

2. Le risorse sono destinate:

- a) alla realizzazione dei percorsi educativi, formativi e degli sportelli di ascolto;
- b) al potenziamento delle attività territoriali dei consultori familiari e delle équipe multidisciplinari;
- c) alle campagne di informazione, sensibilizzazione e cittadinanza digitale;
- d) alle attività di monitoraggio e valutazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella

missione 20, programma 03, titolo 1 del bilancio regionale.

4. A decorrere dagli esercizi successivi al 2028, agli oneri si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).